REGOLAMENTO PER LA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI FOSSI DI PROPRIETAôPRIVATA O MISTA NEL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con DCC n. delé é é é é

INDICE

1. **Finalità** **pag.3**
2. **Fonti normative** **pag.3**
3. **Organi competenti** **pag.3**
4. **Divieti assoluti e permessi** **pag.3**
5. **Distanze di piante e di manufatti dai fossi** **pag.4**
6. **Esercizio e manutenzione** **pag.4**
7. **Tombinamenti dei fossati** **pag.5**
8. **Sbarramento irrigui provvisori** **pag.5**
9. **Costruzione, modifica e trasposizione di nuovi fossi** **pag.6**
10. **Scarico dei fossi** **pag.6**
11. **Violazioni ed ammende** **pag.6**
12. **Esecuzione forzosa** **pag.6**
13. **Entrata in vigore** **pag.7**
14. **Rinvio ad altre norme** **pag.7**

Elenco norme **pag.8**

Art.1
Finalità

Il presente regolamento definisce gli obblighi a cui sono soggetti i privati in materia di rispetto, manutenzione ed esercizio dei fossi privati, particolari e comuni a più fondi, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque, per evitare danni alle proprietà pubbliche e private allôambiente.

Ove nel presente Regolamento vengono attribuiti poteri, compiti, attività ecc., al Consorzio di bonifica, esso si applica limitatamente all'area territoriale di competenza di detto Consorzio.

Art.2
Fonti normative

La manutenzione della rete di scolo privata particolare o comune a più fondi è di competenza dei proprietari interessati ai sensi dellôart. 34 delle L.R. 8 maggio 2009 n.12; gli interveti su tali opere sono inoltre normati in via principale dal RD 8 maggio 1904, dal RD n. 215 del 1933 e dal Codice Civile.

Ai fini dellôapplicazione del presente regolamento, le Pubbliche Amministrazioni sono equiparate ai privati proprietari quando intervengono in qualità di titolari di opere stradali o immobili in genere serviti dallo scolo oggetto dôintervento.

Art.3
Organi competenti

Nel caso in cui i proprietari interessati non provvedano ai lavori di competenza sulle opere private di scolo ed irrigazione particolari o comuni a più fondi ai sensi della normativa sopra richiamata, lôorganismo competente è il Consorzio di bonifica ai sensi dei commi 2 e 3 dellôarticolo 34 della L.R. 8 maggio 2009 n.12.

Il Consorzio di bonifica interviene, in via sostitutiva, in nome e per conto delle proprietà interessate aventi obbligo, accertata la necessità dôintervento previa richiesta o meno di uno o più proprietari; il Consorzio provvederà inoltre alla ripartizione degli oneri per i lavori, quando questi siano comuni a più fondi.

I lavori saranno eseguiti previa acquisizione di delega dei proprietari; in assenza di delega il provvedimento di approvazione dei lavori equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi.

Gli oneri suddetti sono equiparati, agli effetti della riscossione, ai contributi spettanti al Consorzio per la esecuzione, manutenzione e lôesercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.

Art.4
Divieti assoluti e permessi

Nei fossi indicati al precedente art. 1 è assolutamente vietato:

1) realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque;
2) ingombrare l'alveo con terra, legno, pietre, erbe, rami, rifiuti, di qualsiasi specie;
3) immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzati;
4) immettere acque reflue non depurate e che non rispettino tutte le norme previste dalle leggi vigenti in materia;
5) ridurre il volume di invaso originario dei fossi facenti parte della rete scolante del bacino che comunque non dovrebbe essere inferiore, in relazione alla natura del terreno , ai 150-

200mc/ha complessivi. Sono tollerate opere edili strettamente necessarie a realizzare passaggi interpoderali e ponticelli, purchè non riducano la portata del fosso. I progetti per essere realizzati dovranno avere il parere del Consorzio di Bonifica e l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale con indicazione di tipologia, sezione, quote e pendenze del manufatto da costruire;

6) eseguire lavori di chiusura o interramento dei fossi, legati a sistemazioni agrarie o a un cambio d'uso del territorio, senza il preventivo nulla osta del competente Consorzio di Bonifica. Per tutte dette opere è comunque fatto obbligo di ricostruire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento in sistemazione non modifica la capacita complessiva dell'area oggetto dell'intervento secondo quanto previsto dalle linee guida per la compatibilità idraulica.

Nei fondi confinanti con i fossi di cui all'art.1, dovranno essere costituite delle fasce di rispetto non soggette alle periodiche lavorazioni di messa coltura, in modo da evitare lôostruzione parziale o totale e il deterioramento delle scarpate. Tali fasce dovranno essere di larghezza paria :

- mt. 0,80 dal ciglio se fossi di guardia strade
- mt 0,50 dal ciglio per gli altri

Nel caso che, durante le lavorazioni dei campi, dovesse essere ostruito un fosso posto al confine della proprietà o durante i lavori di pulizia, dovesse essere danneggiata una strada, deve essere immediatamente ripristinato il regolare assetto degli stessi a cura e a spese del soggetto proprietario o utilizzatore del fondo confinante.

Lôeventuale impiego di diserbanti chimici nellôalveo del fosso per garantire una pulizia prolungata da infestanti perennanti specifiche (ad esempi: canna palustre, sparganio, tifa, é), dovrà evitare il disseccamento della vegetazione delle scarpate e dei cigli.

Art.5
Distanze di piante e manufatti dai fossi

Al fine di impedire il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde e allôinterno dellôalveo dei fossi privati di scolo.

Per la messa a dimora delle specie arboree ed arbustive a ridosso dei fossi e fossi poderali, fatte salve le distanze dai confini di proprietà prescritti dallôart. 893 del CC, deve esser rispettata una distanza minima dal ciglio di 0,6 mt; per ciglio si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato e la sponda del fosso e il piano campagna. La distanza tra le piante e la loro altezza, dovranno essere tali da consentire sempre agevolmente, interventi di controllo della vegetazione e risecavo meccanici.

Eventuali opere da realizzare in prossimità dei fossi e fossi privati, devono avere caratteristiche tali da consentire la funzionalità dei fossi esistenti e la possibilità di effettuare agevolmente con mezzi ordinari, le manutenzioni periodiche necessarie.

Manufatti fissi dovranno essere costruiti ad una distanza non inferiore a mt 4,00 dal ciglio per consentire gli interventi futuri di manutenzione con mezzi meccanici.

Distanze inferiori potranno essere prese in considerazione esclusivamente se si realizzeranno strutture (ad esempio recinzioni) facilmente amovibili, che dovranno esser rimosse temporaneamente a carico della proprietà in caso di necessità.

Art.6
Esercizio e manutenzione

Lôesercizio e la manutenzione dei fossi di cui allôart. 1, spetta ai proprietari degli immobili che ne usufruiscono. In particola re essi dovranno:

a) Tagliare le erbe sulle sponde e sul ciglio almeno due volte lôanno;
b) Tenere pulite le luci dei ponti ed i tombinamenti per la lunghezza delle proprietà;
c) Aprire i nuovi fossi che fossero necessari per il regolare deflusso delle acque del proprio fondo o dei fondi a monte, e allargare, risezionandoli, quelli esistenti e con invasi palesemente insufficienti;
d) Mantenere pulite le chiaviche;
e) Rimuovere prontamente alberi, tronchi e rami di proprietà che per qualsiasi causa cadano nel fosso;
f) Tagliare i rami delle piante e delle siepi poste in vicinanza dei fossi;
g) Mantenere in buono stato di conservazione i ponti e gli altri manufatti;
h) Eseguire lôimmediata aratura dopo la trinciatura degli stocchi del mais al fine di evitare che. In occasione di piogge intense, il materiale sminuzzato lasciato in superficie sia trasportato in grande quantità nei fossi provocandone lôintasamento.
i) Procedere al riscavo del fosso quando il deposito di materiale terroso ed erbaceo ha ridotto il franco di coltivazione.

Art.7
Tombinamento dei fossati

Per le parti allôinterno delle zone urbane, i tombinamenti sono sottoposti alle valutazioni di compatibilità idraulica secondo la normativa vigente. In zona agricola, i tombinamenti sono di norma vietati. Possono essere concessi per lôaccesso ai fondi o alle abitazioni, sulla fronte di queste ultime se vicine, e solo nei casi di documentate esigenze (frazionamenti, cessioni di proprietà, ecc.), e per una lunghezza massima di mt.8,00.

Lôesecuzione dei tombinamenti deve essere realizzata con tubazioni in calcestruzzo con giunto a bicchiere e idonee ai carichi stradali, atte a garantire il regolare deflusso delle acque. Le dimensioni della sezione di progetto dovranno seguire le indicazioni del Consorzio di bonifica e comunque non essere inferiori a cm 80. I lavori sono comunque subordinati allôautorizzazione (SCIA) del Comune ed al parere idraulico del Consorzio di bonifica e, dove dovuto, previa autorizzazione delle proprietà confinanti se diverse dal Comune.

Lôaccertata realizzazione di tombinamenti in assenza di autorizzazione (SCIA), è soggetta alle sanzioni contemplate nel regolamento edilizio comunale e dalle disposizioni regionali in materia edilizia.

Qualora lôintervento abbia causato danni comprovati alle opere pubbliche, sono inoltre a carico dellôesecutore, anche gli oneri per il ripristino dello stato di fatto ed il risarcimento delle proprietà danneggiate.

I tombinamenti dovranno esser mantenuti in efficienza a cura e spese dei proprietari anche se insistono su fossi di guardia a strade pubbliche o similari. Qualora si rendesse necessario, o per sopraggiunte necessità idrauliche, essi dovranno essere adeguati o ricostruiti secondo le disposizioni dellôente competente.

Art.8
Sbarramenti irrigui provvisori

In deroga a quanto previsto al precedente art. 4 comma 1, nei fossi sono tollerati gli sbarramenti necessari ai fini irrigui di soccorso a condizione che:

a) sia evitato di bloccare completamento lôalveo e i manufatti siano facilmente manovrabili e tali da permettere allôacqua irrigua di stramazzare verso valle;
b) i livelli siano tali da consentire un franco almeno minimo, anche agli appezzamenti più bassi;

c) la permanenza a livelli sostenuti dellôacqua non sia prolungata (pochi giorni; la presenza di colture suscettibili ad un ridotto franco di coltivazione o di scarpate di strade instabili può comportare lôimpossibilità dellôesercizio dellôirrigazione in modo promiscuo in alcune annate);
d) sia garantita costante sorveglianza e lôimmediata apertura in caso di eventi piovosi intensi;
e) qualora lôopera di sbarramento interessi più proprietà, lôesecuzione degli interventi deve essere attuata previo accordo fra le proprietà interessate.

Art.9
Costruzione, modifica e trasposizione di nuovi fossi

La realizzazione di nuovi fossi e la modifica, trasposizione, chiusura e tombinamento di quelli esistenti è subordinata allôottenimento di parere da parte del Consorzio di bonifica.
Per lo scavo di nuovi fossi lungo i confini di proprietà, salvo diverso accordo con i confinanti, si dovrà rispettare una distanza dal confine non in inferiore alla profondità dellôopera (art. 891 CC).

Per lo scavo dei fossi in adiacenza al ciglio di una strada interpoderale, la distanza non dovrà essere inferiore alla misura della profondità del fosso, misurata dallôinizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale.

Ai sensi dellôart. 26 del DPR 16/12/1992 n. 495 e s.m.i., per lo scavo di nuovi fossi in adiacenza al ciglio di una strada pubblica o ad uso pubblico, la distanza non dovrà essere inferiore alla profondità del fosso, misurata dallôinizio della scarpata stessa fino al confine stradale, con un minimo di 2,00 mt.

Art.10
Scarico nei fossi

Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali, è vietato convogliare nei fossi qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche.

Art.11
Violazione ed ammende

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dal Consorzio di Bonifica, dallôUfficio Ambiente e dagli agenti di Polizia locale, nonché dagli ufficiali di polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da dispozioni speciali, sono punite ai sensi dellôart. 7 bis del DLgs n.267 del 18-08-2000 con una sanzione da ú 100,00 a ú 500,00.

Competente alla irrogazione della sanzione e alla gestione del procedimento ex L 689/1981, è il Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni.

Art.12
Esecuzione forzosa

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il dirigente del competente settore comunale può ordinare lôesecuzione dei lavori non eseguiti, la rimessa in pristino e lôesecuzione dôufficio degli stessi.

Lôesecuzione dôufficio è sempre attuata a spese degli interessati e dei beneficiari.

In caso di ulteriore inadempienza dei proprietari, ai sensi dei commi 2 e 3 dellôart. 34 della L.R. dellô8 maggio 2009 n.12, i lavori saranno eseguiti, ai sensi del precedente articolo 3, dal Consorzio di bonifica a spese degli aventi obbligo.

Lôapprovazione del progetto di esecuzione e/o manutenzione da parte del Consorzio di bonifica equivarrà a dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori stessi.

Art.13
Entrata in vigore

Le norme contenute nel presente regolamento entreranno in vigore in conformità alle disposizioni dello statuto comunale.

Art.14
Rinvio ad altre norme

Per tutto ciò che non è previsto si rinvia alle leggi esistenti ed ai regolamenti comunali.

ELENCO NORME

- RD 8 maggio 1904 n.368;
- RD 13 febbraio 1933 n.215;
- LR 8 maggio 2009 n.12;
- C.C (art. 891 e seguenti);
- DLgs 30 aprile 1992 n. 285;
- DPR 16 dicembre 1992 n.495;
- DGRV n.2948 del 6 ottobre 2009: Valutazione di compatibilità idraulica ï linee guida Commissario delegato 3 agosto 2009